

DGR 199 del 20 marzo 2020 : P.O. - F.S.E. Basilicata 2014-2020 - DGR n. 528 del 15 giugno 2018 -Avviso Pubblico #Destinazione Giovani - Bonus alle imprese per l'assunzione di giovani diplomati e laureati- Approvazione procedure gestionali in osservanza DPCM marzo 2020- modifica Art.11.1 e Art. 12.1

A seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo un grande numero di aziende ha dovuto sospendere la propria attività.

Molte di queste aziende hanno beneficiato dell'incentivo occupazionale a valere sull'A.P. "*# Destinazione Giovani*" Bonus alle imprese per l'assunzione di giovani diplomati e laureati.

E' stato pertanto necessario individuare opportuni meccanismi gestionali per consentire di non aggravare ulteriormente la situazione di crisi delle imprese beneficiarie dell'incentivo a valere sul citato A.P. durante la fase di emergenza epidemiologica del Covid-19.

Per tale motivo la deliberazione 199/2020 si è stabilito che:

- Per le imprese che possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione) il beneficio concesso può essere sospeso nella fase di intervento economico dell'ammortizzatore, previa comunicazione dell'impresa all'Ufficio competente della Regione della data a partire dalla quale viene attivato l'ammortizzatore. La fase di sospensione termina a partire dall'ulteriore comunicazione dell'impresa di cessazione dell'ammortizzatore. Della sospensione l'Ufficio ne prenderà atto con il primo provvedimento amministrativo di liquidazione utile;
- Per le imprese che non rientrano nelle ipotesi di concessione della CIG o non vogliono far ricorso agli ammortizzatori sociali è possibile:
 - a) ridurre la tempistica per la maturazione del contributo come segue:
 - a).1 in caso di applicazione del de minimis, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al contributo massimo annuo concesso;
 - a).2 in caso di applicazione del 651/2014, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al doppio del contributo massimo annuo concesso.
 - In entrambi i casi, l'importo succitato dovrà essere calcolato al lordo degli oneri differiti da considerare costo anche se non materialmente sostenuto (per via dei differimenti disposti dai richiamati Decreti) ma al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tali pagamenti al momento in cui verranno sostenuti e in osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato e della lex specialis di cui all'Avviso (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale...).
 - b) Procedere a richieste di anticipazione previa esibizione di polizza fideiussoria, non solo in fase di avvio dell'operazione ma anche in corso di realizzazione della stessa, qualunque sia la sua fase di attuazione.